

CRISI D'IMPRESA

Salvataggio di un'impresa agricola applicando il sovraindebitamento

di **Massimo Conigliaro**

Si diffonde sempre di più l'utilizzo degli strumenti offerti dalla Legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. Il **Tribunale di Fermo**, con decreto del 26 ottobre 2015 ha **omologato un accordo di ristrutturazione** dei debiti presentato da un'**azienda agricola** con garanzia di un **terzo soggetto**, consentendo di abbattere in misura significativa i debiti maturati.

La **Legge n. 3 del 27 gennaio 2012** ha introdotto per i **soggetti non fallibili** *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"*, la possibilità di addivenire alla risoluzione giudiziale della propria posizione debitoria, attraverso la sottoscrizione di un **accordo con i creditori** sottoposto al vaglio del Tribunale e basato su un piano redatto con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi.

Nel caso trattato dal Tribunale di Fermo, la proposta prevedeva il **pagamento integrale**:

- dei creditori in prededuzione;
- dell'IVA e delle ritenute operate (che ricordiamo non possono essere falcidiate, ma solo dilazionate);

nonché:

- il pagamento al **73%** del debito verso un istituto di credito;
- il pagamento al **18%** del locale Consorzio Agrario per un credito oggetto di contenzioso civile, con pagamento entro un anno dall'omologa;
- il pagamento al **10%** degli altri creditori privilegiati con pagamento entro un anno dall'omologa;
- il pagamento al **5%** dei creditori chirografari entro il mese di giugno del 2017, con crediti futuri (incasso dei contributi PAC dell'anno 2016).

Il tutto con un **fabbisogno concordatario** di 481 mila euro. Il piano consentiva in tal modo la **continuità aziendale** e, dunque, di generare il flusso economico necessario al pagamento – seppur ridotto – dei debiti.

In tale contesto, era previsto anche l'intervento di un **garante** (nello specifico la figlia

dell'imprenditore) che mettendo a disposizione la somma di 270 mila ha contribuito in modo determinante alla **fattibilità del piano**, offrendo le risorse eventualmente necessarie in caso di insufficienza del ricavato a soddisfare i creditori nelle percentuali previste.

In tale contesto, il Tribunale ha dapprima accertato che l'azienda avesse i requisiti previsti dalla Legge 3/2012, ovvero sia: a) di **non essere soggetto fallibile** né di essere sottoposto a procedure concorsuali; b) di non aver fatto ricorso nei **5 anni precedenti** alla legge sul sovraindebitamento; c) di non avere fruito della procedura di **liquidazione del patrimonio** di cui all'articolo 14 e 14 bis della legge 3/2012.

Il Tribunale ha quindi verificato la completezza della domanda e, in particolare, ha preso atto dell'attestazione resa dal professionista nominato **Organismo di Composizione della Crisi** (OCC) che ha effettuato le verifiche del caso e dato atto nella propria relazione della soddisfazione dei creditori di un giudizio di esecuzione in corso e della circostanza dell'**incapienza** dei beni sui quali insistono diritti di prelazione a soddisfare crediti in misura superiore a quella garantita (*"assicurare una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni"* recita la norma).

Quanto alla fattibilità, è stato evidenziato che il piano prevede la prosecuzione dell'attività di pascolo equino che consente all'azienda agricola di generare il **flusso economico** necessario ad incassare regolarmente il contributo europeo PAC, sul quale si basa gran parte della liquidità del piano.

Sui **tempi di soddisfazione dell'accordo**, il decreto del Tribunale di Fermo precisa che è previsto il pagamento dei privilegiati oltre l'anno di cui all'art. 8 della L. 3/2012, ma l'OCC ritiene la proposta comunque ammissibile posto che il piano prevede la liquidazione a mezzo cessione di crediti futuri. Il Tribunale osserva che tale circostanza, invero, non è consentita dalla lettera della norma atteso che non si tratta di liquidazione di beni sui quali insiste il privilegio (della cui tempistica la soddisfazione deve tener conto), ma la ritiene **ammissibile** in quanto si può ritenere applicabile alla procedura di sovraindebitamento quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in tema di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.), reputando ammissibili pagamenti che intervengano nel rispetto dei **"tempi normali"** di liquidazione dei beni e prevedendo **interessi compensativi** per il maggior termine di dilazione previsto (Cass. 17461/2015; id. n. 10112/2014; id. 20388/2014).

Il Tribunale, esaminata la proposta – ed esclusi i debiti personali dei soci non riguardanti l'azienda agricola, ciò anche ai fini dell'esdebitazione - ha preso atto del raggiungimento del **quorum** previsto dalla norma (voto favorevole dei soggetti rappresentanti il **60% dei crediti**) ed ha **omologato l'accordo di ristrutturazione**, ritenendo il piano proposto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare.